



CITTA' DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA



COPIA

Data: 29-09-2017

C.C. N. 48

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:25, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti 16 come sotto specificato.

	Pres/Ass		Pres/Ass
PAOLETTI LEONARDO	P	CARNASCIALI MASSIMO	P
SAISI LISA	P	BINI RICCARDO	P
TORACCA LAURA	P	DE LUCA MARIA	P
NARDONE LUISA	P	ORNATI ANDREA	P
RUSSO MARCO	P	FRESCO EMANUELE	P
GIANSTEFANI CLAUDIA	P	PEROTTO DANIELE	P
MURO MARCO	P	CARLI MICHAEL	P
MUSSI MANUELA	P	ANTONINI MATTIA	A
BERNARDINI PILADE	P		

ne risultano assenti 1 e presenti 16.

Assume la presidenza LEONARDO PAOLETTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE SERGIO CAMILLO SORTINO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MURO MARCO

CARNASCIALI MASSIMO

DE LUCA MARIA

Rilevate le presenze all'inizio della seduta (**ore 21:25**) risultano:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Si dà atto della presenza in aula dell'assessore esterno Sammartano.

Alle ore **21.50** si interrompe la seduta del Consiglio Comunale per Commissione Capigruppo.

Il Consiglio Comunale riprende la seduta ore **22.15**.

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Alle ore **22.26** la consigliera Gianstefani chiede una nuova sospensione della seduta.

Il Consiglio Comunale riprende la seduta ore **22.35**.

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Esce la consigliera Nardone non risulta presente alla votazione del punto 5 dell'o.d.g. (presenti 15).

Durante la discussione del punto 6 dell'o.d.g. rientra in aula la consigliera Nardone.

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

All'inizio della discussione della suddetta proposta di deliberazione i consiglieri Ornati, Fresco, De Luca, Perotto e Carli propongono un emendamento al dispositivo come di seguito indicato:

Inserire nella parte deliberante il seguente:

“7) di stabilire che le aliquote Irpef relative alle fasce più deboli della comunità lericina non verranno in alcun caso modificate in aumento”

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 1 (Antonini)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 5 (De Luca, Ornati, Perotto, Carli, Fresco)

Contrari: n. 11

l' emendamento non viene approvato pertanto non viene aggiunto al dispositivo dalla suddetta proposta di deliberazione come da allegato alla presente. (Allegato 3).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire,

con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno", precisando che "il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Preso atto che la Regione Liguria con delibera di G.R. n. 775 del 5/8/2016 ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche stabilendo che in detto elenco sono inseriti tutti i Comuni liguri;

Tenuto conto che la Regione Liguria con delibera n. 568 del 14/07/2017 ha approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria e contestualmente ha istituito l'elenco delle località turistiche nel quale sono inseriti d'ufficio i Comuni aderenti al Patto anche al fine dell'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 revocando la Delibera di G. R. n. 775 del 5/8/2016;

Visto che il Comune di Lerici con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 07/09/2017 ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria e conseguentemente è stato inserito d'ufficio nell'elenco delle località turistiche con possibilità pertanto di istituire e applicare l'Imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamato l'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;

Valutato come la presenza turistica presente sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi turistico culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.

Considerato, pertanto, come corrisponda ad un'esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, con particolare riferimento alle manifestazioni più importanti.

Ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lerici, con decorrenza 1 Gennaio 2018, nella misura che sarà stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale;

Rilevato che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 - "E" dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti".

Preso atto che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che è comunque volontà dell'amministrazione comunale procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta, come consentito dalla suddetta norma.

Ritenuto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Lerici, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Lerici, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento.

Ritenuto opportuno favorire:

- il soggiorno per periodi superiori ai cinque giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernottamenti successivi al quinto;
- il soggiorno dei minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

Precisato che la misura dell'imposta, come disposto dal citato art. 4 del D.lgs n. 23/2011, dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Ritenuto di riservarsi di modificare o integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.

Preso atto che:

- sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Lerici, le quali sono state convocate per un confronto in data 22/09/2017;
- in data 22/09/2017 è stato, altresì, redatto un verbale dell'incontro con le suddette associazioni di categoria in materia di Imposta di Soggiorno.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale;
- per gli esercizi successivi al primo, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
- a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono, in deroga all'art. 1 c. 26 della legge n. 208/2015 e all'art. 1 c. 169 della legge n. 296/2006, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a far data dall'anno in corso così come disciplinato dall'art. 4 comma 7 del D.L. 24.04.2017 n. 50;
-

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4.

Visto il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del TUEL e allegato al presente atto;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 1 (Antonini)
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 16
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 5 (De Luca, Carli, Perotto, Fresco, Ornati)

D E L I B E R A

1. Di istituire, a decorrere dal 1° Gennaio 2018, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lerici.
2. Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno per il Comune di Lerici, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).
3. Di dare atto che la misura dell'imposta di soggiorno per il Comune di Lerici per l'anno 2018 sarà stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Di dare atto che per gli esercizi successivi al 2018, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
5. Di stabilire che il relativo gettito sia destinato agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
6. Di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio Finanziario;
 - il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 - lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
7. Di dichiarare, con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (De Luca, Carli, Perotto, Fresco, Ornati) e n. 0 astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to SERGIO CAMILLO SORTINO
PAOLETTI

IL PRESIDENTE

F.to LEONARDO

C.C. N. 48 del 29-09-2017

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica.

Lerici, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to SERIO KATIA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento e per quanto di competenza, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile.

Lerici, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to SERIO KATIA



Città di Lerici

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	pag. 3
Art. 4 Misura dell'imposta	pag. 4
Art. 5 Esenzioni	pag. 4
Art. 6 Versamento dell'Imposta	pag. 4
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag. 5
Art. 8 Competenze del Comune sui controlli	pag. 6
Art. 9 Accertamento e riscossione dei tributi	pag. 6
Art. 10 Sanzioni	pag. 6
Art. 11 Rimborsi	pag. 7
Art. 12 Riscossione coattiva	pag. 7
Art. 13 Contenzioso	pag. 7
Art. 14 Pubblicità	pag. 7
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali	pag. 8

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Lerici ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lerici, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo comprensive pertanto anche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Lerici, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Gennaio 2018.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lerici, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza sulle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.
4. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente regolamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
5. E' altresì responsabile del pagamento al Comune nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
6. Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti

comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 32/2014 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Lerici;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
 - d) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Lerici, esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative.
 - e) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Lerici.
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - g) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - h) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
 - i) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata

- dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lerici delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
- a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso il Tesoriere Comunale;
 - c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente attivate dall'Amministrazione Comunale.
4. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procederà ad escussione coattiva qualora l'importo da versare nel trimestre risulti inferiore a € 12,00. La somma eventualmente inferiore al limite verrà computata nel trimestre successivo e così facendo fino alla concorrenza di € 12,00.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lerici sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente;
 - b) Il relativo periodo di permanenza;
 - c) Il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) Il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente art. 5;
 - e) L'imposta dovuta.
3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, in corrispondenza del versamento dell'imposta, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2 all'Ufficio Tributi del Comune.
5. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
6. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardino i 5 anni precedenti a quello in corso.

Articolo 8

Competenze del Comune sui controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 7 con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale.
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la strutture ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;
 - presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici.
3. Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Accertamento e riscossione dei tributi.

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Lerici provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. L'Ente ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.
2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione del Corpo di Polizia Municipale la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il Corpo di Polizia Municipale segnala all'Ufficio Tributi inadempimenti e violazioni all'art. 7 del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche a campione.
4. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive trasmette all'ufficio Tributi, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale con indicazione delle nuove aperture, dei sub ingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno l'Ente applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 c. 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267 fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.
4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Lerici almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 2,00.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al punto 1 precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni

dall'esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2018.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di comunicare ai gestori eventuali istruzioni operative relativamente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta.